

Deliberazione consiglio modif regolamento

Scritto da Administrator

Giovedì 02 Agosto 2018 10:44 - Ultimo aggiornamento Giovedì 02 Agosto 2018 10:54

**COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI**
CITTA' METROPOLITANA DI BARI*Medaglia d'Argento al Merito Civile*

Cod. Fisc. 00827390725

**Copia Deliberazione Consiglio Comunale**

Numero 31 Del 31-07-2018

OGGETTO:	MODIFICA REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI APPROVATO CON D.C.C. 13/2017
-----------------	--

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **trentuno** del mese di **luglio** alle ore **16:30** con seguito in Sannicandro di Bari, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale in **Prima** convocazione.

Alla trattazione dell'argomento riportato in oggetto risultano presenti o assenti i Consiglieri come appresso indicati:

GIANNONE Giuseppe	P	STEA Girolamo	P
TERZO Gianfranco	P	ZUCCARO Giacomo	P
SIMONE VERNI Rosa	P	Turchiano Giovanni	P
LIMITONE Maria	P	MORILLO Gladys	P
NOVIELLI Francesco	P	Novielli Antonio	P
Lopraino Nicoletta	A	Lamacchia Pasquale	P
ZONNO Francesco Saverio	P		

Presiede Girolamo STEA - Presidente del Consiglio

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Marida Urbano

Pareri ex art. 49 D.Lgs N. 267/2000 e succ. mod.in e int.ni sulla proposta di deliberazione N. 35 del 23-07-2018:

Parere di REGOLARITA' TECNICA
Favorevole , 23-07-018
Dott.ssa Campanella Maria Anna

Deliberazione consiglio modif regolamento

Scritto da Administrator

Giovedì 02 Agosto 2018 10:44 - Ultimo aggiornamento Giovedì 02 Agosto 2018 10:54

Il Presidente cede la parola all'Assessore Terzo che evidenzia che con delibera C.C. n. 13 del 24/02/2017, il Comune di Sannicandro ha approvato il Regolamento per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'Ente. La parcellizzazione delle competenze dovute ai professionisti forensi parte da un sistema nel quale si prevedevano i diritti e gli onorari che veniva sostituito da una liberalizzazione delle professioni con la previsione della deroga ai minimi tariffari. Il D.M. 55/2014 ha approvato le tariffe contenenti la quantificazione dei compensi dovuti agli avvocati per le varie fasi del processo. Con il successivo D.M. 37 dell'8/03/2018 si è posto un limite a tale principio laddove si è statuito il fondamentale principio dell'equo compenso commisurato alla qualità e alla quantità dell'opera prestata dal professionista. Il principio dell'equo compenso vede come diretta derivazione la previsione della inderogabilità dei minimi. Ogni clausola violativa di tale principio deve considerarsi nulla. Il Regolamento del Comune di Sannicandro di Bari è stato approvato precedentemente all'entrata in vigore della normativa dell'equo compenso per cui risulta necessario adeguare la formulazione dell'art. 6 del ridetto Regolamento alla luce di tale disciplina. Un proficuo confronto con la Commissione per i Rapporti con la PA dell'Ordine degli Avvocati di Bari - anche a mezzo della audizione tra i rappresentanti della Commissione stessa, l'Assessore al Contenzioso e la Dr.ssa Urbano - ha portato alla nuova formulazione dell'articolo. La modifica ha ottenuto altresì parere favorevole della Commissione Permanente in data 25/07/2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

che con delibera C.C n° 13 del 24/02/2017 questo Ente si è munito del Regolamento per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'Ente;

- che in data successiva all'adozione del suddetto regolamento, a seguito di numerose pronunce giurisprudenziali in tal senso, con il D.L. 16-10-2017 n. 148, successivamente convertito in L. 04/12/2017 n. 172 ed ulteriormente modificato dall' art. 1, comma n. 487 della L. 27-12-2017 n. 205, nel nostro ordinamento è stato introdotto l'istituto dell' << equo compenso >> ;
- che la novità di rilievo introdotta da questa nuova disciplina è la sanzione di nullità che colpisce ogni patto che stabilisce un compenso << non equo >> per i liberi professionisti;
- che il compenso per essere equo deve essere non solo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche delle professioni, ma deve essere, altresì, conforme ai parametri previsti della disciplina dell'Ordinamento della Professione Forense, con esplicito riferimento quindi ai parametri fissati dal D.M. n. 55/2014, così come modificati dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 37/2018, approvato il giorno 8-3-2018 ed entrato in vigore a partire dal 27 aprile 2018;
- che esaminato l'art. 6 del Regolamento comunale, rubricato << Corrispettivo >>, è emerso che la disciplina ivi contenuta non è perfettamente aderente alla disposizione introdotta dalla legge sull'equo compenso;
- che, invero, il Regolamento comunale è stato redatto ispirandosi alla normativa delle liberalizzazioni delle professioni, introdotta dal legislatore negli anni tra il 2006 ed il 2012 che ha di fatto smantellato il pluridecennale sistema delle tariffe, mettendo in primo piano il criterio della definizione convenzionale del compenso dell'avvocato, relegando i nuovi parametri ad un ruolo solo residuale;
- che tuttavia tra il 2017 ed il 2018, pare che il Legislatore abbia avuto un "ripensamento storico", sull' approccio rispetto al lavoro dei professionisti, il quale prima ancora di essere un'attività economica è un lavoro e quindi oggetto di protezione costituzionale, in particolare dell'art. 36 della Cost., in base al quale, il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro, una disposizione che negli ultimi decenni era considerata a tutela del solo lavoro subordinato;

Deliberazione consiglio modif regolamento

Scritto da Administrator

Giovedì 02 Agosto 2018 10:44 - Ultimo aggiornamento Giovedì 02 Agosto 2018 10:54

- che, pertanto, con il richiamato D. M. sui "Parametri", il n° 37/2018, è stato fissato il principio della "Inderogabilità dei minimi", nella liquidazione giudiziale del compenso degli avvocati, reintroducendo la tutela costituzionale di detta attività lavorativa, ancorché detta tutela sia applicabile solo in presenza di convenzioni, mentre sono fuori dal campo di applicazione dell'istituto, gli accordi su singole prestazioni professionali;

Ritenuto, quindi, opportuno modificare l'art. 6 del citato Regolamento comunale, a fine di non incorrere in sanzioni di nullità di incarichi, ai sensi dell'art. 19-quaterdecies d.l. 16.10.2017, n. 148 conv. in l. n. 172/2017, recante introduzione dell'art. 13 bis l. n. 247/2012, posto che le disposizioni di cui all'art. 13 bis citato si applicano anche alle pubbliche Amministrazioni (ai sensi dell'art. 19 quaterdecies, comma 3, d.l. n. 148/2017 conv. in l. n. 172/2017 "La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell' "Equo Compenso", in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"); .

Acquisito il parere tecnico di regolarità, ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. 267/2000;

Dato atto che l'argomento è stato esaminato, favorevolmente, nella seduta del 25 luglio 2018, della Commissione consiliare permanente;

Con la seguente votazione espressa nei modi di legge:

Consiglieri presenti n. 12; Consiglieri favorevoli n. 11; Consiglieri astenuti n. 1 (Lamacchia)

DELIBERA

1) Di richiamare le premesse, affinché diventino parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Di modificare l'art. 6 del Regolamento comunale per l'affidamento degli incarichi legali a professionali esterni, adottato con del. C.C. n° 13 del 24/02/2017, epigrafato << Corrispettivo >>, che viene come di seguito rimodulato:

ART. 6

Corrispettivo

Il compenso al professionista incaricato sarà determinato con una riduzione in misura del 50 % dei parametri di cui alle tabelle forensi allegate al D.M. 55/2014, così come modificate dal D.M. 37/2018.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento ci si riporta alla normativa di cui all' "Equo Compenso".

Successivamente, stante la procedura in atto di istituzione di un Albo Comunale di professionisti, per l'affidamento di detti incarichi, il presente provvedimento con votazione separata come di seguito riportata

Consiglieri presenti n. 12; Consiglieri favorevoli n. 11; Consiglieri astenuti n. 1 (Lamacchia)

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma IV del TUEL.

Deliberazione consiglio modif regolamento

Scritto da Administrator

Giovedì 02 Agosto 2018 10:44 - Ultimo aggiornamento Giovedì 02 Agosto 2018 10:54

IL PRESIDENTE

f.toGirolamo STEA

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Urbano Marida

N. 846

PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari il **- 1 AGO, 2018** e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Urbano Marida

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari dal **- 1 AGO, 2018**
al **16 AGO, 2018**

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Urbano Marida

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Sannicandro di Bari, li **- 1 AGO, 2018**

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Urbano Marida



*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa in base all'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 31 del 31-07-2018 - Pag. 4 - COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI

Deliberazione consiglio modif regolamento

Scritto da Administrator

Giovedì 02 Agosto 2018 10:44 - Ultimo aggiornamento Giovedì 02 Agosto 2018 10:54
